

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 08/07/2020

OGGETTO:

ADESIONE ALLA GESTIONE IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRATTUALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2030

PREMESSO CHE:

- la Società ATES srl Azienda Territoriale Energia e Servizi è una società strumentale interamente partecipata dai Comuni di Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Grezzago, Pozzo d'Adda, Orio al Serio, Busnago, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Trezzano Rosa, Brusaporto, Grassobbio, Calcinate, Pessano con Bornago, Cambiago, Cologno Monzese, Senago e San Giuliano Milanese di cui il Comune di Trezzo sull'Adda detiene una quota societaria pari al 27,53% del capitale sociale;
- la Società ATES srl si occupa dei comuni soci per quanto attiene alla valutazione delle scelte in riferimento al risparmio energetico e di tutto quanto gravita attorno ai temi energetici, gestisce gli impianti di pubblica illuminazione dei comuni soci, intervenendo alla riqualificazione energetica ove necessario e garantendo una gestione ottimizzata volta al risparmio energetico;
- la strutturazione aziendale di ATES srl è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house, oggi recepiti dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo, ancorché esercitato in forma congiunta dai Comuni soci, analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi affidati, nonché alla destinazione dell'attività in favore dei soci pubblici ed il relativo ambito territoriale, così come meglio esplicitato nello Statuto Sociale;
- la Società ATES srl risulta affidataria in forma diretta, secondo la formula dell'in house providing, della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e della gestione calore/servizio energia degli edifici comunali per il Comune di Trezzo sull'Adda;
- con propria precedente deliberazione n. 50 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Trezzo sull'Adda ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo il mantenimento della quota detenuta nella società ATES srl senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale;

ATTESO che l'attuale affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale in oggetto risulta essere scaduto, ragion per cui si è ritenuto, in ottica di continuità dello stesso, di valutare la proposta formulata da ATES srl relativamente alla gestione del servizio per i prossimi 10 anni;

DATO ATTO che:

 l'affidamento in house rappresenta una modalità, prevista sia dalla disciplina comunitaria che nazionale, alternativa all'applicazione di procedure ad evidenza pubblica in materia di appalti e di servizi pubblici, per effetto del quale una pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio;

- l'espressione in house providing identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione. L'autoproduzione consiste nell'acquisire un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzative, senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione stessa: non è pertanto necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti;
- le disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192, nella parte in cui dispone che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"
- la società ATES srl risulta iscritta nell'elenco delle società in house dell'Autorità Anticorruzione, con domanda n. 1069, protocollo 0068393 del 03/08/2018;

VISTA E VALUTATA la documentazione tecnica di riferimento del nuovo affidamento del servizio inoltrata dalla Società Ates srl Azienda Territoriale Energia e Servizi ;

DATO ATTO che con la proposta di contratto del servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione, la Società ATES srl ha fornito all'Amministrazione un'analisi dei consumi energetici degli impianti appartenenti al demanio comunale, esplicando altresì le azioni tecniche da adottare al fine di perseguire prestazioni energetiche più performanti;

DATO ATTO altresì che oltre alla documentazione di cui sopra, la scelta di affidare un servizio strumentale ad una società pubblica deve essere analiticamente motivata evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa anche a garanzia del rispetto degli equilibri finanziari previsti dall'art. 147 quinquiens del TUEL. Inoltre l'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta

VISTO l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17.12.2012 a norma del quale: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

PRESO ATTO CHE:

- a) Ai sensi della norma suindicata, è stata redatta dall'Ufficio Tecnico apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- b) Essa evidenzia, in particolare, gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità del servizio proposto da ATES srl a favore del Comune di Trezzo sull'Adda, in particolare sotto il profilo del risparmio energetico;

Rappresentate le ragioni di convenienza tecnica ed economica, si rammenta altresì che l'affidamento in house rappresenta una modalità, prevista sia dalla disciplina comunitaria che nazionale, alternativa, all'applicazione di procedure ad evidenza pubblica in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio. L'espressione in house providing identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione. L'autoproduzione consiste nell'acquisire un bene o un servizio

attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa. Il controllo e la gestione pubblica di un servizio determinante come quello del servizio di pubblica illuminazione, oltre che economicamente e finanziariamente rilevante, risulta pertanto strategico anche al fine di poter reinvestire gli eventuali margini derivanti da una gestione più efficiente del servizio, in interventi di riqualificazione energetica che possano generare a loro volta ulteriori risparmi di spesa;

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte, di affidare a ATES srl la gestione del servizio in oggetto a decorrere dal prossimo 01/09/2020 e fino a tutto il 31.08.2030; l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare dopo la gestione di una annualità, una approfondita analisi dei risultati ottenuti;

CONFERMATA quindi l'opportunità di mantenere l'esternalizzazione della gestione del servizio, mediante l'affidamento in house providing in favore di ATES Srl nell'ottica evidenziata di massimizzazione delle economie di scala legate ad una gestione unitaria e centralizzata ed in relazione all'esperienza specifica maturata da ATES Srl nelle precedenti gestioni svolte, anche per conto degli altri comuni soci e dei positivi risultati conseguiti sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che economico nel corso di tale gestioni, come confermate dalla documentazione posta a fondamento del nuovo affidamento;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., l'adozione del presente provvedimento costituisce l'esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo esercitato dall'organo di governo nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 107, commi 1 e 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo schema di contratto di affidamento del servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dalla Società ATES Srl;

PRESO ATTO che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del Decreto legislativo 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, all'art. 239 del Tuel, il Revisore Unico dei Conti, analizzata la documentazione prodotta da ATES Srl, ha espresso apposito parere sulla presente proposta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, Massimo Barzaghi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L a	approvato con D.Lgs.	267/2000:
-------------------------------	----------------------	-----------

VISTO lo Statuto comunale;	
CON VOTI	

DELIBERA

- 1. DI ADERIRE, nell'esercizio del proprio ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, al modello di gestione del servizio energia di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale proposto da ATES srl;
- 2. DI APPROVARE la relazione di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico allegata alla presente deliberazione (All. A) per farne parte integrante e sostanziale dando atto che, in base alla predetta relazione tecnico-economica è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione del servizio "manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale"
- 3. DI APPROVARE, conseguentemente, l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale in favore di ATES SRL secondo la modalità dell'in house providing, per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2030, alle condizioni tecnico-organizzative ed economiche

risultanti dalla seguente documentazione che viene espressamente approvata ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Schema Contratto di servizio;
- 4. DI DARE ATTO che la presente costituisce indirizzo operativo per i Dirigenti d'Area e di Servizio interessati, i quali dovranno procedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione, comprese le conseguenti determinazioni di spesa;
- 5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 42 comma 2 del TUEL, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte della società mentre sarà competenza dell'organo esecutivo l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni tecniche/operative al contratto di servizio ovvero l'attribuzione di ulteriori servizi sempre rientranti nell'oggetto sociale della società e riferibili al presente contratto, nel rispetto degli indirizzi strategici suddetti;
- 6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, Massimo Barzaghi, l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,	al	fine	di	consentire
l'avvio del rapporto contrattuale				
VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)				
CON VOTI				

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:	
Allegato A	Relazione tecnico economica
Allegato B	Schema contratto di Servizio